

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****n. 120/2005****del 30 settembre 2005****che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE <sup>(2)</sup>.
- (3) Il Liechtenstein attuerà appieno la direttiva 2004/109/CE, senza pregiudizio tuttavia della direttiva 2001/34/CE, dato che per il momento non viene effettuata nel Liechtenstein alcuna attività ai sensi di quest'ultima direttiva,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'allegato IX dell'accordo è modificato come segue:

1. Al punto 29f (direttiva 2004/72/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente:

«29g. **32004 L 0109**: direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).»

2. Al punto 24 (direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32004 L 0109**: direttiva 2004/109/CE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).»

---

<sup>(1)</sup> GU L 306 del 31.12.2005, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

*Articolo 2*

I testi della direttiva 2004/109/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

---

---

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.